

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Pubblicato sull'Albo online il 31.8.2021

Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento degli incarichi dirigenziali

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";

VISTA la L. 30 dicembre 2010, n. 740 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 "Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";

VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78, "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272";

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Area Istruzione e Ricerca 8 luglio 2019 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto di Ateneo, di cui al D.R. 6 febbraio 2012, n. 3;

VISTO il D.D.A. n. 681 del 2007, di emanazione del Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del 9.6.2021 e la delibera del Senato Accademico del 22.6.2021;

DECRETA

ARTICOLO 1

È emanato il nuovo "Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato", allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 2

Il "Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato" entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo on-line dell'Università.
Modena, li 27.8.2021

IL RETTORE
(Prof. Carlo Adolfo PORRO)

TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1. Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165:

- a) l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo e il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo,
- b) il conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,

presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

2. Per diploma di laurea s'intende la laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione del decreto del Ministro dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

3. Per laurea specialistica (LS) s'intende quella così definita dal decreto di cui al precedente comma.

4. Per laurea Magistrale (LM) s'intende quella così definita dal decreto del Ministro dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270.

TITOLO II RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO

Art. 2. Accesso alla qualifica di dirigente di ruolo

1. L'accesso nel ruolo del personale dirigente a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, diretto all'accertamento delle conoscenze e della professionalità, nonché delle attitudini organizzative, in relazione alle caratteristiche del posto da ricoprire.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Direttore Generale nell'ambito dei posti disponibili nella dotazione organica del personale dirigente, definita dal Consiglio di Amministrazione e previo accertamento, da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, delle relative risorse economiche.

Art. 3. Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve indicare:

- a) il numero, con l'indicazione dell'eventuale percentuale riservata al personale interno, e il profilo professionale dei posti messi a concorso;
- b) il trattamento economico spettante stabilito sulla base dei principi sanciti dal contratto collettivo nazionale di comparto per il personale dirigenziale e dal contratto collettivo integrativo, nel tempo vigenti presso l'Università;
- c) il termine e le modalità per la presentazione delle domande, con allegato il curriculum formativo e professionale;
- d) i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione alla selezione;
- e) i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà avvenire in ogni fase del procedimento;
- f) i titoli valutabili ai fini della selezione, i termini e le modalità della loro presentazione, nonché il punteggio massimo attribuibile agli stessi, entro i limiti fissati all'art. 7;
- g) le modalità con le quali verrà reso noto il calendario delle prove;

- h) le materie oggetto delle prove, e la tipologia delle stesse;
 - i) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
 - l) l'eventuale numero massimo di candidati da ammettere alla prova orale;
 - m) i criteri di formazione della graduatoria generale di merito;
 - n) le modalità di assunzione e di presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro.
2. Il bando deve altresì individuare, in attuazione degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
4. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Sezione Concorsi ed esami; nell'Albo on-line e sul sito web dell'Ateneo.

Art. 4. Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che:
- a) abbiano tutti i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso ai pubblici impieghi;
 - b) siano laureati
 - c) si trovino in una delle seguenti condizioni soggettive alternative:
 - siano dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni con almeno 5 anni di servizio effettivo in qualifiche funzionali per accedere alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
 - siano in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, ed abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
 - abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea.
 - siano cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
2. Nell'ipotesi di concorso per ufficio dirigenziale di alta competenza tecnica (servizi tecnici e informatici), in ragione della peculiare professionalità richiesta:
- a) la previsione di cui al comma 1, lett. c) secondo capoverso è integrata nel modo seguente: “siano in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ovvero in enti privati nonché organizzazioni che operano nell'ambito dell'istruzione e/o della ricerca, siano muniti di laurea specialistica (LS) o di laurea magistrale (LM) o di diploma di laurea, ed abbiano svolto effettivamente per almeno due anni le funzioni dirigenziali”;
 - b) la previsione di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) terzo capoverso è integrata nel modo seguente: “abbiano svolto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche, ovvero enti privati nonché organizzazioni che operano nell'ambito dell'istruzione e/o della ricerca, per un periodo non inferiore a cinque anni effettivi, purché muniti di laurea specialistica (LS) o di laurea magistrale (LM) o di diploma di laurea, ovvero che abbiano svolto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche ovvero enti privati nonché organizzazioni che operano nell'ambito

dell'istruzione e/o della ricerca, per un periodo non inferiore a due anni effettivi se in possesso di laurea magistrale e dottorato di ricerca.”

Art. 5. Prove preselettive

Qualora il numero dei candidati sia tale da rendere difficile garantire la celerità, l'efficacia e l'efficienza della procedura selettiva, il bando potrà prevedere sistemi di preselezione dei candidati in relazione ai contenuti organizzativi, professionali, culturali, attitudinali della tipologia di posizione dirigenziale da ricoprire. La preselezione potrà anche avvenire con l'esame del curriculum dei candidati.

Art. 6. Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale ed è formata da tre o cinque componenti esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali, di cui uno con funzioni di presidente, scelti nel rispetto del principio delle pari opportunità; dall'atto di nomina devono risultare il ruolo e la professionalità dei componenti la Commissione.

2. Il Presidente della Commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore.

Gli altri componenti sono scelti tra soggetti di qualificazione ed esperienza appropriate, quali professori di prima fascia di Università pubbliche o private, dirigenti di seconda fascia della Pubblica Amministrazione e dirigenti privati, magistrati, avvocati dello Stato, ed esperti nella selezione di personale destinato a ricoprire uffici di livello dirigenziale.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato appartenente alla categoria non inferiore alla D.

La Commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti nella lingua straniera o nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica.

Insieme ai componenti effettivi, devono essere nominati anche altrettanti supplenti.

3. Non possono far parte della Commissione esaminatrice:

- a) i componenti degli organi di Ateneo dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- b) coloro che ricoprono cariche politiche;
- c) i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, anche con compiti di segreteria.

4. Tutti i componenti della Commissione esaminatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c., dalla normativa vigente, nonché dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Qualora il componente ricada in una delle situazioni di conflitto di interesse, lo stesso ha l'obbligo di astensione dall'incarico e deve tempestivamente comunicarlo per iscritto al Direttore Generale. Esaminate le circostanze e valutato se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo, ove sussistente il conflitto, viene nominato un altro componente.

5. I compensi spettanti (al lordo delle ritenute di legge) ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali indetti dall'Università di Modena e Reggio Emilia sono fissati nella misura prevista dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 e sono aumentati del dieci per cento per i presidenti e ridotti della medesima percentuale per i segretari delle Commissioni stesse.

Ai dirigenti e al personale docente dell'amministrazione dell'Ateneo, svolgenti funzioni di presidente, di componente o di segretario di Commissione non spetta alcun compenso.

Ai componenti esterni all'amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese di missione secondo il vigente regolamento d'Ateneo.

Art. 7. Valutazione dei titoli

1. Il punteggio riservato ai titoli non può essere inferiore al 30 per cento né superiore al 40 per cento del punteggio complessivo previsto per la selezione.
2. La valutazione dei titoli, dichiarati all'atto della domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, è effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. 16 aprile 2018, n. 78.
3. Sono valutabili le seguenti categorie di titoli, qualora non utilizzati come requisito di ammissione al concorso, fatte salve le previsioni riportate all'art. 3, comma 1, lett. a), g) e h), D.P.R. 78/2018:
 - a) titoli di studio universitari ed altri titoli;
 - b) abilitazioni professionali;
 - c) titoli di carriera e di servizio;
 - d) pubblicazioni scientifiche.
4. I titoli da sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice possono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione entro i termini previsti dal bando di concorso. Entro tali termini è facoltà del candidato presentare originale, copia autentica o copia in carta semplice corredata da autocertificazione della conformità della stessa all'originale. L'Università effettuerà idonei controlli a campione, in caso di assunzione, sulla correttezza e veridicità delle autodichiarazioni e delle dichiarazioni sostitutive.
5. La valutazione dei titoli può essere effettuata anche dopo lo svolgimento delle prove scritte purché prima della valutazione delle stesse. L'esito della valutazione dei titoli deve essere comunicato ai candidati prima dello svolgimento della prova orale, mediante affissione presso la sede d'esame e pubblicazione sul sito web d'Ateneo.

Art. 8. Prove d'esame

1. Il concorso pubblico per titoli ed esami comporta lo svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo.
 - a) la prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso;
 - b) la seconda prova scritta, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con la direzione di strutture amministrative o tecniche coerenti con il profilo messo a bando;
 - c) la prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare le abilità tecnico professionali e le aree di competenza dei candidati, in relazione alle caratteristiche del profilo dirigenziale messo a concorso, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali in ambito universitario. Nel corso del colloquio devono essere accertate, inoltre:
 - la conoscenza, ad un livello avanzato, della lingua straniera o delle lingue straniere indicate dal bando,
 - la conoscenza in grado adeguato al profilo professionale richiesto delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi,
 - la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.

Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire.

Art. 9. Adempimenti della Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale, in sede di riunione preliminare stabilisce preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli, definisce le prove concorsuali da somministrare ai candidati, in corrispondenza a quanto fissato nel bando (all'art. 4, comma 1, lett. *h*) del presente regolamento), nonché i criteri e le modalità di valutazione delle prove sostenute, al fine della quantificazione dei punteggi da attribuire per ciascuna di esse ai singoli candidati.
2. Dopo aver predeterminato i criteri della propria attività valutativa, secondo quanto indicato al comma 1, la Commissione prende visione delle domande ammesse. Ciascun Commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi e sottoscrive le specifiche dichiarazioni, rese nelle forme dell'autocertificazione.
3. Prima della valutazione delle prove scritte, la Commissione provvede alla valutazione dei titoli e alla relativa comunicazione ai candidati, ai sensi dell'art. 7.
4. La Commissione prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti, in numero superiore a quelli da porre ai singoli candidati, per ciascuna delle materie in esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. Le prove orali sono svolte in modalità aperta al pubblico ed il voto conseguito da ciascun candidato viene reso pubblico al termine di ogni seduta della Commissione.
5. Ciascuna prova scritta e orale è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore alla votazione minima richiesta indicata nel bando per il superamento delle singole prove. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli.
6. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria tutti gli allegati.

Art. 10. Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

1. Al termine delle prove di esame la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito dai candidati.
2. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale e conserva validità per un periodo di 24 mesi dalla data della sua approvazione ai fini della copertura dei posti divenuti vacanti per rinuncia, dimissioni o esito negativo del periodo di prova. Il relativo provvedimento è pubblicato nell'Albo on-line dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nonché inserito nel suo sito Internet. Della avvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Il candidato vincitore è invitato a stipulare un contratto individuale, di cui all'art. 13 del presente regolamento, in base al contratto nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dell'area VII (Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione), finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

Art. 11. Termine delle procedure concorsuali

1. Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro sei mesi dalla prima prova scritta.
2. Il Direttore Generale può prorogare, per comprovati ed eccezionali motivi, per una sola volta e per non più di tre mesi, il termine per la conclusione della procedura concorsuale.
3. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine di cui al comma precedente, il Direttore Generale, con provvedimento motivato, sostituisce i componenti della Commissione cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 12. Formazione e periodo di prova

1. I candidati vincitori dei concorsi partecipano nel corso del primo anno di servizio, successivamente alla sottoscrizione del contratto, alle iniziative di formazione concordate con l'amministrazione inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, comprensivi anche di periodi di applicazione pratica, rivolti a perfezionare le specifiche professionalità e competenze manageriali.
2. Tale formazione può avvenire mediante la partecipazione a stage o percorsi formativi svolti presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private di importanza nazionale o internazionale, secondo modalità che assicurino l'acquisizione di esperienze professionali connesse con il conferimento del predetto incarico dirigenziale.
3. Il periodo di prova, previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Area Istruzione e Ricerca, decorre dal conferimento del primo incarico dirigenziale.

Art. 13. Il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali, per la direzione di strutture individuate quali uffici di livello dirigenziale, sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Rettore, in conformità all'art. 17, comma 1, dello Statuto di Ateneo. Il conferimento avviene tenuto conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.
2. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nell'ambito della dotazione organica e i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti di ruolo interessati e le valuta.
3. Qualora non siano pervenute candidature o qualora, anche in considerazione del preminente interesse istituzionale all'individuazione delle professionalità più idonee in relazione alla natura e caratteristiche dell'incarico da conferire, non siano ritenute accoglibili, è facoltà dell'Università procedere ai sensi dell'art. 14 ss. del presente regolamento.
4. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale sono individuati l'oggetto dell'incarico, gli obiettivi da conseguire, e la durata. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con cui è definito il corrispondente trattamento economico, sulla base dei principi sanciti dalla contrattazione collettiva nazionale del personale dirigenziale dell'area VII (Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione) e del contratto collettivo integrativo del personale dirigenziale di tempo in tempo vigente nell'Università di Modena e Reggio Emilia.
5. Il vincitore che non assuma servizio entro il termine stabilito, senza giustificato motivo, decade dal diritto alla stipula del contratto.
6. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti per un tempo determinato, con durata fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge, e possono essere rinnovati, in base agli esiti della valutazione della performance.

TITOLO III

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO

Art. 14. Ambito di applicazione e modalità di conferimento dell'incarico

1. Le presenti disposizioni disciplinano il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

Art. 15. Requisiti per il conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi possono essere conferiti:

- a) a dirigenti non appartenenti ai ruoli dell'Università di Modena e Reggio Emilia, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui dell'art. 19, comma 5 bis, d.lgs. 165/2001;
- b) nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui all'art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001, a persone di particolare qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, comprovata alternativamente come segue:
 - dallo svolgimento per almeno cinque anni di funzioni dirigenziali in enti e organizzazioni pubbliche o private;
 - dall'acquisizione di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno cinque anni, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, ovvero nei ruoli apicali delle carriere del personale del comparto Università;
 - dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 16. Modalità di conferimento degli incarichi e trattamento economico e normativo

1. Gli incarichi, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono conferiti dal Direttore Generale sentito il Rettore, in conformità all'art. 17, comma 1, dello Statuto di Ateneo, previa selezione pubblica, indetta con provvedimento del Direttore Generale, che preveda una valutazione comparativa dei curricula dei candidati ed un colloquio.

2. Il contratto individuale deve stabilire l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico ed il trattamento economico onnicomprensivo, stabilito sulla base dei principi sanciti dal contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale dell'area VII (Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione) e dal contratto collettivo integrativo vigente presso l'Università di Modena e Reggio Emilia. La durata dell'incarico non deve essere inferiore a tre anni, fatta eccezione per il caso di conseguimento del limite d'età per il collocamento a riposo, né superiore a cinque anni.

Art. 17. Selezione e valutazione dei candidati

1. L'avviso relativo alla selezione è pubblicato sull'Albo on-line e nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

2. L'avviso deve indicare:

- a) l'ambito organizzativo e il profilo professionale del posto a selezione;
- b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande, con allegato il curriculum formativo e professionale;

- c) i requisiti soggettivi generali e specifici, compreso il titolo di studio, richiesti per l'ammissione alla selezione;
 - d) la durata dell'incarico;
 - e) il trattamento economico;
 - f) la previsione di un colloquio ai fini della selezione.
3. L'avviso deve altresì individuare, in attuazione degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.
4. La Commissione di valutazione è nominata dal Direttore Generale ed è composta da tre esperti di comprovata competenza ed esperienza relativamente agli ambiti oggetto di selezione.
5. La Commissione, previa verifica del possesso dei requisiti generali e professionali richiesti, valuta il curriculum presentato dai candidati. I candidati ritenuti più meritevoli sono convocati per essere sottoposti a colloquio al fine di verificarne comparativamente la preparazione, la professionalità e la propensione a svolgere l'incarico dirigenziale.
6. Al termine del colloquio, la Commissione indica il candidato più qualificato, con il quale viene stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, previa collocazione in aspettativa non retribuita se dipendente della Pubblica Amministrazione.
7. Gli atti sono approvati con decreto del Direttore Generale.

Art. 18. Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e al Contratto Collettivo Nazionale AREA VII (Dirigenza delle Università e delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione).

Art. 19. Abrogazione di norme previgenti

1. Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente "Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato", emanato con D.D.A. n. 681 del 2007.

Art. 20. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo on-line dell'Università.